

**SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CHE STABILISCE LA
FORMA DI PRESENTAZIONE E LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL
LOGO NUTRIZIONALE FACOLTATIVO COMPLEMENTARE ALLA
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011.**



*Il Ministro della Salute
il Ministro dello Sviluppo Economico.*

*il Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali*

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, articoli;

Visto l'articolo 35 del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011 il quale stabilisce al paragrafo 1, che oltre alle forme di espressione di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 33 e alla presentazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri;

Considerato che tali forme di espressione hanno la finalità di stimolare il consumatore a leggere le informazioni nutrizionali per adeguare le scelte di consumo ad una sana alimentazione;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 35, paragrafo 2, gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale purché soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g) dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, n. 93 del 19 giugno 2019, n. 25 dell'8 febbraio 2019, concernenti rispettivamente l'organizzazione del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Tenuto conto che il Tavolo Agroalimentare istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che opera in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella

riunione del 9 novembre 2017 ha ritenuto necessaria l'elaborazione di una proposta italiana che individui una forma di espressione o presentazione supplementare della dichiarazione nutrizionale, affidando alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico la costituzione ed il coordinamento di uno specifico gruppo di lavoro fra le Amministrazioni competenti e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative;

Considerato che con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 13 febbraio 2018, è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione della proposta italiana che coinvolge rappresentanti dei ministeri dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale congiuntamente a tutte le associazioni imprenditoriali della filiera agroalimentare, dalla produzione primaria, alla trasformazione ed alla distribuzione;

Preso atto che a conclusione dei lavori è stata elaborata una proposta nazionale di etichettatura nutrizionale supplementare con la finalità di fornire al consumatore una informazione sintetica, ma chiara, della presenza di alcuni nutrienti, utile a collocare l'alimento all'interno di una dieta varia e bilanciata, in grado di prevenire, in maniera efficace e scientificamente valida, l'obesità ed i rischi associati alle malattie cardiocircolatorie;

Considerato che gli operatori si sono impegnati a definire dei "range" di porzioni per ciascuna categoria merceologica, centrati sul valore delle porzioni determinate sulla base delle evidenze scientifiche disponibili;

Visto il parere favorevole del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti (CNCU) espresso sulla proposta nazionale di etichettatura nutrizionale supplementare;

Preso atto che tale proposta nazionale, inviata in data 11 giugno 2018 alla Commissione europea, è stata elaborata sulla base di una analisi di un campione rappresentativo dei consumatori italiani svolta dalla Società IRI - Information Resources Inc. Italia, al fine di verificare se la proposta fosse in grado di rispettare il requisito di cui all'articolo 35 del reg. (UE) n. 1169/2011, lettera d), ovvero che si basa su *"elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione"*;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute, il Ministero delle politiche agricole, l'ISS ed il CREA del 29 aprile 2019 allo scopo di procedere ad una ulteriore fase di sperimentazione utilizzando un protocollo scientifico più aderente ai consumi reali;

Considerato che il 30 novembre 2019 si è conclusa la predetta fase di sperimentazione;

Ritenuto che le conclusioni della sperimentazione hanno dimostrato che il sistema volontario a "batteria" aumenta la comprensione, da parte

del consumatore del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 con nota del;

Adottano il seguente decreto che in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale "NutrInform Battery".

Art.1

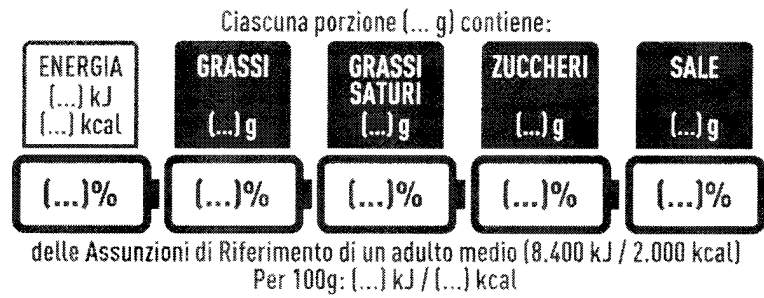
Individuazione del logo nutrizionale supplementare

1. Il presente decreto sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale facoltativo "NutrInform Battery" che costituisce la forma di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Il logo nutrizionale "NutrInform Battery" è costituito dalla rappresentazione grafica di cui all'articolo 2 recante un'indicazione nutrizionale determinata conformemente alle modalità definite nell'allegato A al presente decreto.
3. Per aderire volontariamente alla forma di presentazione complementare costituita dal logo nutrizionale "NutrInform Battery" gli operatori del settore alimentare si conformano alle modalità definite nell'allegato A al presente decreto.
4. La dimensione del logo, i colori e gli altri dettagli tecnici per la stampa, verranno resi pubblici in un manuale d'uso che sarà messo a disposizione degli operatori.
5. Gli operatori del settore alimentare che applicano volontariamente il logo nutrizionale "NutrInform Battery", si impegnano ad estenderlo progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica.
6. Il campo di applicazione del logo nutrizionale esclude:
 - a. gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
 - b. i prodotti DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 in ragione del rischio che l'apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità che certifica la distintività ed unicità di tali prodotti.

Art. 2

Presentazione e caratteristiche

1. Il simbolo grafico "NutrInform Battery" è rappresentato di seguito:



Art. 3

Monitoraggio

1. Gli operatori del settore alimentare, che si impegnano a utilizzare il logo stabilito nel presente decreto, ne informano il Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con modalità da definire con successiva comunicazione.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

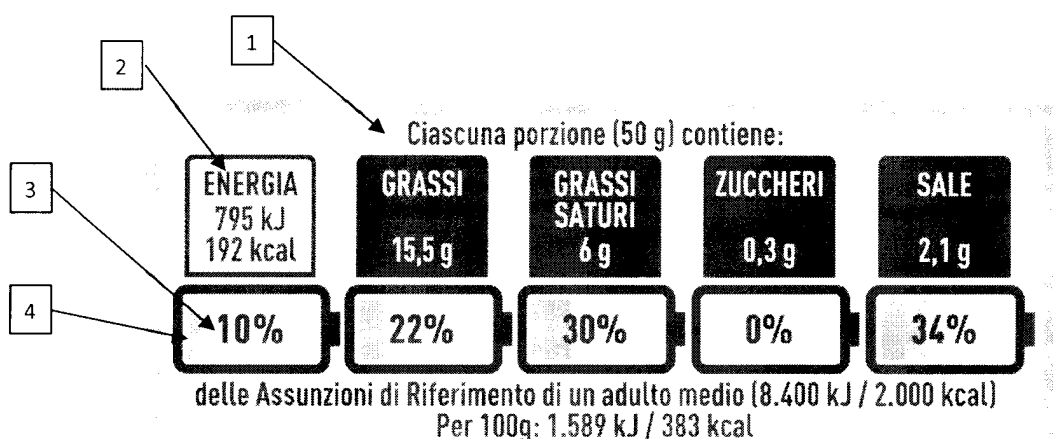
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

- Per sviluppare la proposta di logo nutrizionale “NutrInform Battery” raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli operatori dovranno fare riferimento alle Assunzioni di Riferimento, di seguito AR di cui all’Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1169/2011 ed ai vincoli imposti dall’articolo 35 del citato Regolamento.
- Le AR rappresentano le quantità giornaliere medie raccomandate di energia e nutrienti, quindi il valore percentuale riportato nell’icona si configura come un indicatore numerico della copertura del fabbisogno giornaliero. Le icone AR consentono quindi di capire quanto i nutrienti contenuti in un dato alimento (di solito energia, zuccheri, grassi, grassi saturi e sale in quanto le percentuali delle AR sono indicate all’interno di icone poste sul Front Of Package) contribuiscono percentualmente alle esigenze quotidiane di un adulto di riferimento.
- Il logo nutrizionale “NutrInform Battery” è conforme alla rappresentazione grafica dell’esempio di seguito riportato ed è costituita dalle colonnine delle assunzioni di riferimento integrate dalla riproduzione di singole “batterie”. Lo schema grafico è il seguente:



1. Tutti i valori espressi sono relativi alla singola porzione.
2. Ogni box contiene l'indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione. Il contenuto energetico è espresso sia in Joule che in Calorie. I contenuti di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi.
3. All'interno del simbolo a "batteria" è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata. Le quantità di assunzione giornaliera raccomandate per un adulto medio sono:
 - Energia: 8400 KJ / 2000 Kcal
 - Grassi: 70 g
 - Grassi saturi: 20 g

- Zuccheri: 90 g
 - Sale: 6 g
4. La parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche visivamente. Per una dieta quotidiana equilibrata la somma di ciò che si mangia durante il giorno non deve superare il 100% delle quantità di assunzione giornaliera raccomandate.
- In tal modo si evidenzia un legame inequivocabile fra i tenori presenti nell'alimento in termini di energia e di singoli nutrienti e la rappresentazione grafica della percentuale assunta della stessa energia e dei singoli nutrienti rispetto al fabbisogno giornaliero consigliato.

Direttiva (UE) 2015/1535 [Legge 317/86 modificata con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223]

Breve relazione illustrativa dei motivi che hanno portato alla redazione del decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo stato in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011.

Il progetto di decreto è adottato in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011 che, al paragrafo 1, dispone che *“il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30”* possono essere indicate con forme di espressione ulteriori rispetto a quelle riportate agli articoli da 32 a 34.

Il paragrafo 2 dello stesso articolo 35 dispone, inoltre, che l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale possono essere raccomandate dagli Stati membri agli operatori del settore alimentare.

L'Italia desidera raccomandare agli operatori del settore alimentare l'utilizzo di una forma di espressione complementare della dichiarazione nutrizionale. Gli operatori sono lasciati liberi di impegnarsi volontariamente sulla strada dell'apposizione di tale forma raccomandata. Tale forma sarà un logo denominato NutrInform Battery.

Il progetto di decreto descrive i principi generali che le imprese dovranno rispettare nella realizzazione delle etichette, in particolare:

- i valori espressi sono relativi alla singola porzione;
- ogni box contiene l'indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione. Il contenuto energetico è espresso sia in Joule che in calorie. I contenuti di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi;
- all'interno del simbolo “batteria” è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata in EU;
- la parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla visivamente. La somma di ciò che si consuma durante il giorno può “riempire” la carica della batteria, senza andare oltre, al fine di non superare le quantità di assunzione giornaliera raccomandate.

Il progetto di decreto precisa la collocazione del logo sul lato anteriore degli imballaggi. I fabbricanti e i distributori del settore alimentare che si impegnano volontariamente ad adottare la raccomandazione ne informano il Ministero della Salute – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

La Commissione attraverso l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011 consente agli Stati membri di adottare forme di espressione in etichetta atte a facilitare la comprensione, delle caratteristiche nutrizionali di un alimento, purché tali forme di espressione siano trasparenti, obiettive, non discriminatorie e la loro applicazione non rechi ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Il considerando n. 34 del regolamento (UE) n. 1169/2011 conferma, infatti, che le informazioni nutrizionali fungono da supporto e non si sostituiscono a specifiche azioni dietetiche nell'ambito di politiche sanitarie pubbliche né ad apposite raccomandazioni scientifiche alle quali va assegnato il ruolo di guidare il consumatore verso scelte responsabili.

Il considerando n. 43 inoltre, con riferimento alle forme supplementari di espressione, riporta che “Tali forme supplementari di espressione e presentazione possono aiutare i consumatori a comprendere meglio la dichiarazione nutrizionale”. Le forme supplementari di espressione non si sostituiscono quindi alla dichiarazione nutrizionale, ma aiutano a comprendere meglio le sue informazioni.

La finalità delle forme supplementari di etichettatura nutrizionale dell'art. 35 è quindi quella di agevolare l'informazione sui livelli di assunzione di tali nutrienti e non di combinare la diversa composizione degli stessi per formulare una graduatoria degli alimenti.

Lo scopo delle forme supplementari dell'etichettatura nutrizionale è unicamente quello di essere un mezzo informativo, che in quanto tale ha già una valenza educativa di primo impatto, in quanto induce il consumatore ad approfondire le informazioni leggendo l'etichetta nutrizionale, evitando quindi che il consumatore faccia scelte troppo generalizzate sostituendo ed annullando l'efficacia di specifiche politiche di educazione nutrizionale.

Il sistema individuato quindi coerentemente si affianca agli orientamenti suggeriti dall'High Level Group on Nutrition and Physical Activity presso la Commissione europea.

Tra i vari sistemi volontari presenti a livello internazionale l'unico che appare rispondere a questi criteri è quello delle icone RI (Reference Intakes) sviluppate dall'Industria europea sin dal 2005 (c.d. icone GDA), con approccio non direttivo né discriminatorio, informando senza prescrivere e stimolando la crescita culturale del consumatore attraverso una forma grafica semplice.

L'Italia, utilizzando come base scientifica le RI ha ipotizzato una sorta di evoluzione delle attuali icone AR (ex GDA) attraverso lo sviluppo di una forma grafica che sia di più facile comprensione per il consumatore e che gli consenta quindi di comprendere in maniera immediata quanto la porzione dell'alimento che si andrà a consumare contribuisce al suo fabbisogno di energia e degli altri nutrienti su cui deve essere posta una particolare attenzione (grassi, grassi saturi, zuccheri e sale).

La **sperimentazione italiana** ha riguardato, nel 2018 l'indagine svolta dalla società IRI Information Resources Inc. Italia sul campione di 1.500 consumatori intervistati on line. L'indagine quantitativa è stata condotta con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview) con un campione rappresentativo per genere, età, area geografica e ampiezza centri, selezionato all'interno del panel online composto da circa 60.000 iscritti.

Dall'indagine, condotta dal 13 aprile al 2 maggio 2018, è emerso che la maggioranza dei consumatori italiani è consapevole dell'importanza delle informazioni nutrizionali ai fini di una dieta equilibrata; è interessata ad una tabella nutrizionale posta sul fronte della confezione, ritiene la proposta italiana facilmente leggibile, utile a comprendere l'importanza dei diversi nutrienti presenti nei prodotti alimentari ed a bilanciare il consumo giornaliero dei diversi alimenti. Dalla stessa indagine è emersa altresì una preferenza della proposta nazionale rispetto a quella del Nutri-score.

Nel **2019** è stata avviata una ulteriore indagine della durata di un mese, avviata sulla base di un Protocollo metodologico elaborato da CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e l'Istituto Superiore di Sanità su un Panel di 300 consumatori divisi in tre gruppi, con compilazione del Nutrition Knowledge Questionnaire.

Le risultanze di questa ulteriore attività di sperimentazione hanno evidenziato che i consumatori hanno interesse verso un sistema di etichettatura che informi ed educi i consumatori verso una maggiore consapevolezza dei nutrienti presenti negli alimenti. Tutte le famiglie utilizzate nell'indagine, indipendentemente dalla classe sociale, hanno dimostrato un forte interesse.

Il confronto tra i due sistemi, italiano e francese, dopo le quattro settimane di sperimentazione, ha permesso di rilevare che il sistema a batteria risulta aumentare le conoscenze nutrizionali del campione di studio. L'aumento delle conoscenze nutrizionali nel campione esaminato riflette la

capacità della etichettatura con la “batteria” di stimolare il consumatore a informarsi di più sulla sana alimentazione. Il dato seppure coerente con gli obiettivi del lavoro risulta di impatto superiore alle aspettative perché il mutamento si è osservato in sole 4 settimane di sperimentazione. I risultati sono incoraggianti perché quando si osserva un aumento delle conoscenze nutrizionali è più facile attuare strategie di cambiamento dei comportamenti verso consumi più in linea con le linee guida per una sana alimentazione.

I risultati della sperimentazione, che verranno pubblicati in forma di report e su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, portano pertanto a concludere che un’etichetta che “informa” è più accettata dal consumatore in quanto consente di facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo dei singoli nutrienti rispetto all’apporto energetico e nutritivo, permettendo quindi delle scelte che terranno conto delle reali caratteristiche fisiche di ciascun consumatore e quindi di adattare il consumo degli alimenti presenti in ogni differente paniere alla propria dieta.

Nel paniere di prodotti oggetto di sperimentazione sono stati inseriti anche prodotti DOP ed IGP. Le risultanze dimostrano che anche con riferimento a tali prodotti il consumatore è correttamente informato e supportato nelle scelte di consumo per una dieta alimentare corretta e non si produce, pertanto, quella discriminazione, denunciata dall’Italia per i sistemi semaforici, derivante dal fatto che tali prodotti sono obbligati per legge a mantenere i tenori di nutrienti previsti dai disciplinari di produzione a tutela delle tradizioni e dei consumatori.

Il sistema volontario, tuttavia, si prevede non debba essere adottato dai prodotti DOP, IGP e STG in quanto tali regimi di qualità, promossi dall’Unione europea con il regolamento (UE) n. 1151/2012, sono riconosciuti dal consumatore grazie al marchio di qualità ivi apposto con funzione di certificazione. L’apposizione di un logo di natura nutrizionale, seppure facoltativo, a fianco al marchio di qualità dei prodotti DOP, IGP e STG farebbe perdere agli stessi la loro distintività agli occhi dei consumatori.

Tenendo conto delle considerazioni summenzionate, è stato ritenuto opportuno, proporzionato e conveniente raccomandare il logo all’intera filiera agroalimentare, con eccezione per gli stessi prodotti DOP, IGP e STG, certi del fatto che il sistema così individuato non creerà ostacoli alla libera circolazione delle merci, né pregiudica la concorrenza tra gli operatori, in quanto obiettivo e non discriminatorio così come richiesto espressamente nell’articolo 35 del regolamento UE/1169/2011.

Il mutuo riconoscimento deve infatti garantire l’assenza reciproca di restrizioni alla commercializzazione nel mercato dell’Unione anche per gli alimenti, legalmente prodotti e commercializzati provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea o da paesi aderenti all’accordo sullo SEE, che rechino volontariamente una forma di espressione e presentazione supplementare notificata o comunicata alla Commissione ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

A tal fine l’Italia auspica che, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento, per quanto riguarda i paesi nei quali sono già in uso forme di espressione e presentazione supplementari di etichettatura nutrizionale, i servizi della Commissione possano monitorare i distributori affinché non obblighino ad utilizzare il sistema già in uso nel paese di destinazione.

Ciò al fine di evitare che i predetti sistemi, pur essendo adottati volontariamente, costituiscano un ostacolo alla libera circolazione delle merci e minino l’unità del mercato unico.

Infine si ricorda come tale informazione supplementare sarà solo raccomandata e non sarà quindi obbligatoria.